COMUNE DI INVERUNO

Città Metropolitana di Milano

ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 05/11/2026

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 419ESIMA ANTICA FIERA DI SAN MARTINO NELLE GIORNATE DEL 13-14-15-16 NOVEMBRE 2026

IL SINDACO

Premesso che nel centro abitato di Inveruno nei giorni 13-14-15-16 Novembre 2026 si terrà la manifestazione "419^ Antica Fiera di San Martino", evento fieristico caratterizzato da un prevedibile notevole afflusso di persone e dall'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche su area pubblica;

Ritenuto che la prevedibile affluenza di pubblico per la sopracitata manifestazione comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione sotto il profilo della tutela del decoro, dell'ambiente e della vivibilità delle zone interessate dalla manifestazione;

Rilevato, in particolare, che il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di lattine e contenitori di vetro (talvolta rotti) arreca danno al decoro cittadino, costituisce pericolo per i passanti e rende difficoltose le operazioni di pulizia;

Ritenuto di prevenire tale rischio, adottando, come in precedenti analoghe situazioni, un'ordinanza di divieto di vendita e di somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine;

Considerato che ricorre la fattispecie di cui all'art. 50 comma 5 e 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., in quanto fondamento dell'ordinanza in oggetto risulta essere il soddisfacimento delle esigenze di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi oltre che il pregiudizio al decoro e alle vivibilità delle zone circostanti;

Ritenuto, che il divieto in questione, finalizzato al sereno svolgimento dell'evento, costituisca una misura di carattere urgente per prevenire le possibili conseguenze dannose per la tutela delle persone ed il patrimonio pubblico e privato;

Ritenuto altresì che, per le motivazioni sopra specificate, si rende indispensabile sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine;

Considerato che l'art. 8 del D.L. 20.02.2017 n.14 convertito con Legge 18.04.2017 n. 48 recante *"disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"* ha rafforzato il potere di intervento del Sindaco nell'ambito della "sicurezza urbana" quale rappresentante della comunità locale;

Richiamata la circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, datata 07.06.2017, con la quale il Capo della Polizia ha inteso impartire delle direttive sul processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni;

Visto l'art. 50 comma 5 e 7bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.EE.LL.);

ORDINA

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, IL DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI SOMMINISTRAZIONE DI QUALSIASI BEVANDA IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE, **dalle ore 18:00 del giorno 13/11/2026 alle ore 24:00 del giorno 16/11/2026** in occasione della manifestazione "419^ Antica Fiera di San Martino", nelle aree interessate dal predetto evento fieristico.

Il divieto di cui sopra si riferisce a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzati anche in forma temporanea:
- Circoli privati;
- Attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande;
- Attività di commercio su area pubblica;
- ed in genere tutte le forme speciali che consentano la vendita di bevande in vetro o latta.

Il divieto di cui sopra non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali delle attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzati anche in forma temporanea.

DISPONE

che del presente provvedimento sia data adeguata pubblicità oltre che con pubblicazione all'Albo Pretorio mediante notifica agli esercenti;

AVVISA

- che, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, le violazioni saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis, comma 1-bis, del T.U. approvato con il D.Lgs. 267/2000, **da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500**, secondo le modalità previste dalla Legge n. 689/1981;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Il personale del Servizio di Polizia Locale di Inveruno e tutte le altre Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Copia del presente atto sia trasmessa al Sig. Prefetto di Milano, alla Polizia Locale di Inveruno, al S.U.A.P del Comune di Inveruno, alla Stazione Carabinieri di Cuggiono per quanto di propria competenza.

Il Sindaco

Dott.ssa Nicoletta Saveri

(Documento Firmato digitalmente, ex artt. 21 e 24 del D.lgs. 82/2005)

Documento firmato digitalmente da:

NICOLETTA SAVERI in data 05/11/2026